

SENTENZA 01/09
R.G. 2693/07



OPON ✓

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica (artt. 50-bis, 50-ter, 409 e segg., c.p.c.), ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2693/07 r.g., pendente tra:

BOVE ALESSANDRA

elett.te domiciliata in Roma, via Germanico n.172, presso lo studio dell'Avv. Claudio Zaza, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

ricorrente

e

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

elett.te domiciliato in Roma, via L.Pinciani n.32, presso gli uffici amministrativi, unitamente ai funzionari delegati a rappresentarlo

resistente

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

- 1) in accoglimento della relativa domanda, dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli scatti biennali stipendiali a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005;
- 2) per l'effetto, condanna il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 1.976,18 nei confronti della ricorrente, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- 3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in € 580,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Tivoli, 4/3/09

Il Giudice
Attilio Mari

OGGETTO : riconoscimento scatti di anzianità

CONCLUSIONI : come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.11.07, successivamente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, Alessandra Bove adiva questo Tribunale ai sensi dell'art.414 c.p.c..

Nell'atto introduttivo di lite, esponeva di avere depositato un ricorso di fronte al Tribunale di Roma, sezione lavoro, alla data del 4.6.07; in tale sede, aveva esposto di essere abilitata all'insegnamento di lettere per la scuola secondaria dal 20.12.01 e di insegnare attualmente presso la scuola media "Bucciante" di Palombara Sabina, come docente non di ruolo; di avere lavorato, a seguito di incarichi annuali, dall'anno scolastico 2002-03 a quello 2005-06, presso la scuola media "Ennio Visca" di Nettuno; di avere percepito, nel corso di tali anni, la retribuzione base prevista per i docenti al primo ingresso in ruolo, senza percepire i relativi scatti legati all'anzianità maturata; di avere chiesto l'espletamento del tentativo di conciliazione.

Aveva dedotto, in punto di diritto, che ai sensi dell'art.7 della l.831/61, gli stipendi degli insegnanti abilitati erano suscettibili di aumenti periodici legati all'anzianità, nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento; che l'artt.53 della l.312/80 aveva riconosciuto tale beneficio anche agli insegnanti non di ruolo; che l'art.3, c.7, del d.P.R. 399/88 aveva inoltre riconosciuto, per gli insegnanti di religione, una progressione economica stipendiale, legata all'anzianità, dell'80% di quella attribuita ai docenti di ruolo; esponeva che, di fatto, gli scatti biennali del 2,5% e quelli quadriennali di anzianità erano stati corrisposti solo in favore dei docenti di religione(ai quali la l.27/06, all'art.1-ter, aveva altresì riconosciuto il diritto, quale assegno personale riassorbibile, alla differenza tra trattamento maturato di fatto e quello spettante al momento dell'inquadramento in ruolo); aveva esposto, anche citando alcune circolari ministeriali intervenute sul punto, l'esistenza di un trattamento discriminatorio, essendo stati riservati ai soli insegnanti di religione i predetti aumenti biennali; aveva dedotto che l'applicazione di tale normativa comportava una violazione di principi di rango costituzionale, tra cui quello della parità di trattamento nel pubblico impiego; aveva

dedotto quindi il proprio diritto alla percezione degli scatti biennali suddetti ed il conseguente diritto alla percezione di una somma quantificata, come da conteggio, in € 1.888,92, oltre a quella di € 87,26; aveva concluso chiedendo di accertare il suo diritto alla percezione dei predetti scatti biennali a decorrere dal secondo incarico annuale e, per l'effetto, di condannare il Ministero resistente al pagamento della somma di € 1.888,92, oltre a quella di € 87,26 maturata nel corso del giudizio, con riconoscimento degli anni prestati al fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Esponenza che il Tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio nei confronti di quello di Tivoli e che intendeva quindi riassumere il giudizio, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.

In data 14.6.08 si costituiva in giudizio il Ministero resistente, depositando fascicolo contenente memoria difensiva.

Nella stessa, esponenza che il CCNL del 4.8.95 stabiliva che al personale assunto con contratto a tempo determinato spettasse il solo trattamento economico iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato e che, di conseguenza, non sussisteva alcun diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità; concludeva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, il giudizio veniva deciso come da relativo dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Parte ricorrente, nella sua qualità di insegnante non di ruolo assunta con contratti a tempo determinato (sin dall'anno scolastico 2002-2003), agisce in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto agli scatti biennali di anzianità applicati al personale di ruolo.

La ricorrente fonda le sue pretese, sul piano normativo, in riferimento particolare al disposto dell'art.53 della l.312/80; di conseguenza, occorre pregiudizialmente valutare la persistente vigenza della predetta disposizione e quindi, in secondo luogo, la sua effettiva applicabilità alla fattispecie concreta dedotta (di modo che, solo dopo un giudizio negativo in tal senso, possa eventualmente operarsi una valutazione della legittimità del quadro normativo vigente, in riferimento alle disposizioni interne di rango costituzionale ed a quelle sovranazionali).

In ordine al primo profilo, l'art.53 della l.312/80(recante il nuovo assetto retributivo del personale civile e militare dello Stato), nel titolo dedicato al personale scolastico prevede che:

“FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 51 ,QUARTO COMMA,PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO,SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI,AL PERSONALE DOCENTE,EDUCATIVO E NON DOCENTE,NON DI RUOLO,SI HA RIGUARDO ALLO STIPENDIO INIZIALE DEL PERSONALE DI RUOLO DI CORRISPONDENTE QUALIFICA.

AL PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO, CHE ABBA UN NUMERO DI ORE INFERIORE ALL'ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO PREVISTO PER IL CORRISPONDENTE PERSONALE DI RUOLO,IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA È DOVUTO IN PROPORZIONE.

AL PERSONALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,CON NOMINA DA PARTE DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI OD ALTRO ORGANO IN BASE A DISPOSIZIONI SPECIALI,ESCLUSE IN OGNI CASO LE SUPPLENZE, SONO ATTRIBUITI AUMENTI PERIODICI PER OGNI BIENNIO DI SERVIZIO PRESTATO A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 1977 IN RAGIONE DEL 2,50 PER CENTO CALCOLATI SULLA BASE DELLO STIPENDIO INIZIALE.

IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ALTRESÌ ALLE ISPETTRICI DISCIPLINARI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ALLE QUALI SPETTA IL TRATTAMENTO INIZIALE DEL PERSONALE EDUCATIVO.

AL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, PROVVISORIO DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO,DETERMINATO SECONDO I CRITERI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO 51,D'IMPORTO SUPERIORE ALLO STIPENDIO INIZIALE DELLA QUALIFICA DI RIFERIMENTO, SONO ATTRIBUITI GLI AUMENTI PERIODICI DEL 2,50 PER CENTO SULLO STIPENDIO INIZIALE DI QUALIFICA,NECESSARI PER ASSICURARE UNO STIPENDIO DI IMPORTO PARI O IMMEDIATAMENTE SUPERIORE AL SUDDETTO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO.

AI DOCENTI DI RELIGIONE DOPO QUATTRO ANNI DI INSEGNAMENTO SI APPLICA UNA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA CON CLASSI DI STIPENDIO CORRISPONDENTI ALL'OTTANTA PER CENTO DI QUELLE ATTRIBUITE AI DOCENTI LAUREATI DI RUOLO, CON L'OBBLIGATORietà DI COSTITUZIONE E ACCETTAZIONE DI POSTO ORARIO CON TRATTAMENTO CATTEDRA.

Sostiene il Ministero resistente, in particolare nella memoria difensiva depositata all'atto della costituzione in giudizio, che tale disposizione sarebbe stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del T.U. approvato con d.lgs. 297/94; in realtà, ai sensi dell'art.676 del testo, che ne chiarisce la natura di testo unico a carattere compilativo, viene chiarito che ogni disposizione ivi non inserita non va considerata abrogata, salvo il caso di incompatibilità o di contrarietà con altre disposizioni espressamente riprodotte; d'altra parte, in ordine agli aspetti retributivi, il predetto testo presentava una sola norma, l'art.602, il quale stabiliva che il trattamento economico del personale (anche docente) doveva intendersi regolato dalla norme vigenti sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi previsti dall'art.49 del d.lgs. 29/93.

Sul punto, l'art.69 del d.lgs. 165/01 (recante la definitiva regolazione della disciplina transitoria conseguente alla riforma della contrattazione collettiva nel settore pubblico, da ritenersi quindi applicabile anche nel caso di specie) stabilisce che tutte le norme generali e speciali applicabili in materia di pubblico impiego divengono inapplicabili, per eventuale incompatibilità, a seguito della stipulazione della contrattazione collettiva per il periodo 1994/97 e divengono "in ogni caso" inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi validi per il quadriennio 1998/01; sul punto, ritiene il giudicante che il combinato di tale disposizione con quella dell'art.2, c.2, imponga di considerare abrogate tutte le norme speciali dettate per l'impiego pubblico, derogative rispetto alla disciplina vigente nel settore privato, a decorrere dalla stipulazione suddetta, anche qualora le disposizioni speciali non siano comprese negli elenchi allegati, previsti dall'art.71.

Tale articolo stabilisce che le norme contenute negli elenchi allegati cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della contrattazione per il periodo 1994/97, ma in quanto le stesse vengono individuate, a posteriori, come contenenti disposizioni incompatibili,

poiché espressamente disapplicate, dalle fonti collettive, facendosi quindi comunque salvo il disposto del secondo periodo dell'art.69, c.1, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni "speciali" cessano comunque di avere efficacia dalla tornata contrattuale successiva.

Nel caso di specie, il primo degli elenchi allegati, nell'ambito delle disposizioni da considerarsi abrogate per effetto del CCNL relativo al periodo 1994-97, non fa menzione dell'art.53 citato (ma del solo art.50, contenente l'originaria quantificazione degli stipendi base spettanti al personale di ruolo), mentre il CCNL relativo al periodo 1998-2001, all'art.48 contiene una disposizione (espressamente intitolata "norma di salvaguardia"), che stabilisce la persistente vigenza di tutte le norme contrattuali e legislative, non incompatibili, non espressamente "abrogate o disapplicate" dalla fonte collettiva medesima (da intendersi quindi recepite *per relationem* dal contratto), incompatibilità sicuramente non ravvisabile con le disposizioni dettate in materia di trattamento retributivo, le quali si limitavano ad adeguare gli importi già dettati dal CCNL previgente (art.40).

D'altra parte, il CCNL relativo al successivo quadriennio stabilisce, all'art.142, che tutte le disposizioni generali e speciali non abrogate dovevano considerarsi inapplicabili per effetto della relativa stipula, con le eccezioni appresso contenute, tra cui (punto f) quella dell'art.53 della l.312/80; pur tenendo conto che, come detto, la relativa inapplicabilità delle disposizioni generali era stata fissata all'entrata in vigore della seconda tornata contrattuale successiva al d.lgs. 29/93 (mentre quella relativa al periodo 2002-05 deve considerarsi la terza), l'interpretazione combinata della norma di salvaguardia contenuta nel CCNL 1998/01 e della suddetta disposizione contenuta nel CCNL 2002/05, anche alla luce dei criteri generali vigenti in materia di interpretazione del contratto (art.1362 c.c. in particolare, in base al quale, oltre al senso letterale, occorre valutare anche la comune intenzione delle parti quale manifestata anche dai comportamenti antecedenti e posteriori alla conclusione) deve necessariamente concludersi che l'art.53 citato sia tuttora applicabile in quanto espressamente recepito dalle suddette fonti.

2 Ciò posto, in sede di note autorizzate, il Ministero resistente deduce che la normativa richiamata da controparte sarebbe applicabile ai soli insegnanti di religione; si tratta peraltro di deduzione evidentemente infondata, essendo l'unica disposizione dettata in materia quella contenuta

nell'ultimo comma(che detta la progressione economica per i docenti con un'anzianità di almeno quattro anni di insegnamento), mentre la disposizione richiamata dalla ricorrente è, specificamente, quella contenuta nel c.3, che ha una portata generale riferita a tutti i docenti non di ruolo.

· Va quindi esaminato se tale norma, la cui vigenza deve ritenersi appurata per effetto delle predette argomentazioni, sia effettivamente applicabile al caso di specie.

In punto di fatto, costituisce deduzione non contestata tra le parti che la ricorrente abbia svolto incarichi di supplenza, in forza di contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici compresi tra il 2002-2003 ed il 2005-2006(deduzione confermata dalla documentazione, pure tardivamente prodotta, allegata alle note autorizzate del Ministero resistente, dalla quale si deduce che anche il servizio prestato durante l'anno scolastico 2004-2005, pur se reso in dipendenza di due provvedimenti distinti, si è protratto con continuità per tutto l'anno stesso).

Parte resistente, sempre in sede di note autorizzate, fa quindi riferimento al tenore testuale dello stesso art.53, c.3, della l.312/80, il quale stabilisce il diritto agli scatti biennali per il personale non di ruolo, escluse le "supplenze".

Ai fini dell'interpretazione di tale inciso, occorre peraltro fare riferimento al quadro normativo vigente al momento dell'entrata in vigore della predetta norma; in particolare, la l.22.12.1977, n.951, nel prevedere le modalità di conferimento degli incarichi al personale docente non di ruolo, prevedeva un'espressa differenziazione tra incarichi annuali(o pluriennali, comunque a tempo determinato in considerazione della posizione giuridica del personale assegnato) ed incarichi di "supplenza", cui poteva farsi ricorso in caso di impossibilità di conferimento di incarico annuale.

Analogamente, la l.9.8.1978, n.463, stabiliva un'espressa differenziazione tra gli incarichi di durata annuale(regolati all'art.1) e le supplenze, menzionate disgiuntamente dagli incarichi nel successivo art.2.

In base all'applicazione di un criterio letterale, funzionale e sistematico della norma, va quindi ritenuto che l'art.53 della l.312/80 vada interpretato nel senso dell'applicazione della stessa al personale non di ruolo assunto con incarico annuale e con esclusione, quindi, delle supplenze aventi una durata inferiore(rimanendo quindi estranea al presente giudizio la questione relativa alla cumulabilità degli incarichi infra-annuali al fine della maturazione del diritto agli scatti di anzianità).

Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi che il vigente quadro normativo interno induca a ritenere che il diritto alla maturazione degli scatti biennali si applichi al personale docente non di ruolo, in forza di espletamento di incarichi annuali (a nulla quindi rilevando che le disposizioni successive, tra cui quella fondamentale contenuta nella l.124/99, all'art.4, definiscano sotto la generale classificazione di "supplenze" tutti gli incarichi di durata annuale od inferiore).

3 D'altra parte, tale conclusione appare imposta anche dalla necessaria coerenza dell'interpretazione della norma, poi recepita nelle fonti collettive, con i valori costituzionali, identificabili, in questo caso, con il principio di eguaglianza formale dettato dall'art.3, c.1 e con quello del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (art.36, richiamando i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità relativi alla rilevanza dell'anzianità in ordine alla determinazione della giusta retribuzione, Cass.11293/00, Cass.15150/08).

Ulteriormente, non può non farsi riferimento alla normativa ed alla giurisprudenza sovranazionale, ed in particolare alla direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.6.99 (recepito con il d.lgs. 368/01); in particolare, l'art.4 dell'accordo quadro, integralmente recepito nella direttiva, recita che *"i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*, il tutto valutabile anche alla luce altresì della c.d. clausola di "non regresso" contenuta nell'art.8, in base alla quale *"l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso"*.

Nel caso di specie, non si verte evidentemente, sulla base delle predette considerazioni, in una questione che coinvolga l'eventuale disapplicazione della norma interna non coerente con l'ordinamento comunitario (ragione per la quale non si pone il problema dell'efficacia delle direttive nell'ambito dell'ordinamento interno) ma, evidentemente, della necessità di un'interpretazione della norma interna previgente, poi recepita in una fonte collettiva, in coerenza con gli obblighi comunitari

sopravvenuti e sulla base del principio di sicura efficacia "verticale" delle direttive medesime, che impone agli Stati membri di adottare comportamenti coerenti con il suo contenuto nei confronti dei privati anche qualora sia inadempiente rispetto all'obbligo di attuazione(Cass.23937/06, tra le altre).

Va d'altra parte richiamata anche la giurisprudenza comunitaria la quale ha ritenuto che la direttiva 1999/70 si applichi anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni pubbliche(Corte di Giustizia 4.7.2006, Adeneler, 7.9.2006, Marrosu) e che ha stabilito che la direttiva e l'accordo quadro abbiano sicura efficacia di carattere verticale in ordine alla pretesa del lavoratore a tempo determinato di vedersi riconoscere il diritto agli scatti di anzianità previsti per i lavoratori a tempo indeterminato(Corte di Giustizia 13.9.07, Del Cerro).

Di conseguenza, l'interpretazione della norma primaria dedotta dalla ricorrente, poi richiamata dalle suddette fonti collettive, appare, oltre che conforme con i generali criteri, anche del tutto coerente con i principi costituzionali e con quelli dell'ordinamento comunitario.

Per l'effetto, in accoglimento della relativa domanda, attesa la continuità degli incarichi prestati con decorrenza dall'anno scolastico 2002-03, va dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione degli scatti di anzianità a decorrere dal secondo anno successivo all'inizio del primo incarico assegnato e, quindi, dal settembre del 2004(ragione per la quale non viene esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente, in ogni caso proposta solo in sede di note autorizzate e quindi tardivamente rispetto ai termini preclusivi dettati dal rito applicabile), rilevando invece per inciso che il riconoscimento degli scatti quadrienali previsti dall'ultimo comma dell'art.53 della l.312/80 si riferisce alla posizione specifica degli insegnanti di religione.

In ordine alla quantificazione delle spettanze, può farsi riferimento al conteggio allegato all'atto introduttivo di lite.

Sotto tale profilo, ritiene il giudicante che, nel rito del lavoro, alla contestazione dei fatti giuridici posti alla base della domanda, si accompagni comunque l'onere, in capo al resistente ed in relazione ai principi desumibili dall'art.416 c.p.c., di contestazione degli specifici criteri tecnico-contabili posti alla base della quantificazione della pretesa(Cass.945/06) fermo restando che, anche seguendo l'orientamento più articolato e restrittivo enunciato dalle SS.UU. nella sentenza 761/02, la mancata contestazione dei criteri di conteggio in caso di contestazione in

ordine all'an, costituisce comunque comportamento valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c..

Nel caso di specie, le contestazioni di parte resistente appaiono riferite sostanzialmente al solo profilo dell'an mentre, in relazione alla deduzione relativa al conferimento(nelle more del giudizio, come dedotto in sede di note autorizzate) di un incarico a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2007-08, va rilevato come la pretesa sia stata quantificata solo fino alla fine dell'anno scolastico 2006-07.

Per l'effetto, il resistente va condannato al pagamento della somma complessiva indicata in ricorso, pari ad € 1.976,18, oltre interessi legali (art.22, c.36, l.724/94) decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo.

La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

Questi i motivi della decisione in epigrafe.

Tivoli, 11/3/08

11.3.08
IL CAPO...
(EL...)



Il Giudice
Attilio Mari